



COPIA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA n. 17
Collegio n. 1

C.C. **26 settembre 2019**
Presidente: **Domenico CARCANO**
Relatore: **Salvatore DOVERE**
Estensore: **Salvatore DOVERE**
Ricorrente: **Gennaro DE FALCO**
N.R.G.: **38190/2018**

P.G.: Piero GAETA (conf.)

Questione controversa:

Se, nel giudizio di legittimità, la competenza a provvedere in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., ed alla emissione del decreto di liquidazione degli onorari e delle spese a beneficio del difensore della predetta parte civile, ai sensi dell'art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, spetti alla Corte di cassazione ovvero al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.

Soluzione adottata:

Nel giudizio di legittimità spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.

Riferimenti normativi:

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82, 83, 110; cod. proc. pen., artt. 541, 592.

Il Presidente